



IL TRIBUNALE DI BOLOGNA

TERZA SEZIONE CIVILE

nella persona del giudice unico DOTT. Marco MARULLI, a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 7/4/11 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. 67/11 R.G.

promossa da:

[REDACTED]

RICORRENTE

CONTRO

[REDACTED]

CONVENUTO

Osservato in fatto che il ricorrente ha inteso chiedere la condanna della convenuta al risarcimento del danno conseguente al contenuto offensivo di una relazione di cui la medesima era stata richiesta dall'autorità di polizia giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale aperto su iniziativa del ricorrente, relazione, nel redigere la quale la convenuta aveva fatto ricorso ad espressioni, che a giudizio

del ricorrente ne compromettevano l'onorabilità e la credibilità; che la convenuta costituendosi ha chiesto la condanna del ricorrente per lite temeraria e per il danno patito in conseguenza della sua pregressa condotta che in più occasioni si era concretizzata nell'uso di espressioni offensive ed era stata causa di uno stato di stress e di vari malori;

- Considerato quindi in diritto che, impregiudicata ogni valutazione in ordine ai giudizi espressi dalla convenuta nella citata relazione, che, peraltro, alla luce dell'ampia documentazione raccolta in ordine alla posizione del ~~██████████~~ e della specifica esperienza maturata dalla convenuta in ambito psicologico e psichiatrico non appaiono gratuiti e sono comunque rappresentativi di responsi, valutazioni e considerazioni trasfusi in altri atti inerenti la vicenda, la condotta ascritta alla convenuta, ove possa integrare gli estremi di richiesta illiceità penale, è in ogni caso scriminata dall'art. 51 c.p., giusta il quale notoriamente non è punibile chi agisca in adempimento di un dovere; che non v'è dubbio che assolvendo ad una richiesta di informativa dell'autorità di polizia giudiziaria motivata proprio dall'iniziativa del ricorrente, la convenuta abbia compiutamente ed esclusivamente adempiuto ad un dovere impostogli dalla legge, come del resto pure riconosciuto dalla

giurisprudenza di legittimità per la quale non integra infatti "il delitto di diffamazione la condotta di colui che, in qualità di ispettore designato dal Provveditore agli studi, rediga - nell'ambito di un procedimento disciplinare azionato nei confronti di un insegnante - una relazione ispettiva che contenga giudizi molto severi relativamente al predetto docente, quando detti giudizi rappresentino un mero riassunto dell'istruttoria disciplinare svolta e, pertanto, siano strettamente connessi all'adempimento del dovere ispettivo ...". (Cass. pen. Sez. V Sent., 27/03/2008, n. 16765);

che quanto alle domande della convenuta esse non appaiono meritevoli accoglimento, la domanda di condanna per lite temeraria, dal momento che la condotta della convenuta materializzatasi nella formulazione di giudizi sul conto del ricorrente non esattamente lusinghieri poteva effettivamente interpretarsi dal ricorrente nei termini poi evidenziati nel ricorso; la domanda di danni, dal momento che la derivazione casuale di un danno alla salute dalle condotte emulative ascritte al ricorrente è per le sue caratteristiche solo ipotizzabile e qualunque ulteriore riscontro non sarebbe compiutamente persuasivo e che il tenore di alcune espressioni ritenute offensive dalla convenuta possano apparire giustificate in considerazione del clima di aspra tensione che ha fatto da sfondo alla vicenda nell'ambito

dell'esercizio di un ordinario diritto di critica;

- ritenuto che le spese debbano essere liquidate in base alla soccombenza che si determina sulla domanda introduttiva del giudizio;


PQM

definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza respinta, visto l'art. 702-ter c.p.c.

Rigetta le domande delle parti e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in favore di parte resistente in euro 50,00= per spese, in euro 1115,00= per competenze ed euro 2500,00= per onorari, oltre IVA, CPA, art. 14 t.p.

Bologna, 19 maggio 2011

il giudice
Dott. Marco Marulli



IL CANCELLIERE C/1
(dr. Clemente Sibisiga)

CONTRADUO UNIFICATO



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE SECONDA CIVILE**

1150/2016

SENTENZA CIVILE

SENT. N. 1150/16
AVVERBALE

depositata il

01.07.2016

R.G. 1364/2011

Cron. 2923/8/16

Rep. _____

La Corte di appello di Bologna, composta dai seguenti magistrati

Dr. Roberto Aponte presidente

Dr.ssa Mariapia Parisi consigliere

Dr. Enrico Saracini consigliere rel.

ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1364/2011 promossa da:

_____ con il patrocinio dell'avv.
_____ dell'avv., elettivamente domiciliato in VIA MAZZINI N. 59
_____ presso il difensore _____

ATTORE/I

contro

_____, con il patrocinio dell'avv.
GHERARDINI REMO e dell'avv. CARBONARO ANTONIO
(CRBNTN75P07D976U) VIA BARBERIA, 28 40123 BOLOGNA; , elettivamente
domiciliato in VIA IRNERIO 14 BOLOGNA presso il difensore avv.
GHERARDINI REMO

CONVENUTO/I

u

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da atti che qui si intendono richiamati e sono illustrati in motivazione.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Radica parte appellante un procedimento sommario non cautelare avanti al Tribunale di Bologna allegando:

- di svolgere attività professionale di insegnante in un istituto secondario superiore e di avere presentato in tale veste una denuncia-querela
- che controparte, quale preside dell'istituto medesimo, veniva incaricata dalla Procura della Repubblica di Bologna in sede di indagini, di redigere una memoria circa la veridicità di quanto sostenuto dal [REDACTED] nella propria denuncia
- che in tale memoria la resistente articolava affermazioni offensive e non veritiere nei confronti del ricorrente, segnatamente assumendo la sussistenza a carico del ricorrente di "lesioni cerebrali" proprie di coloro che "hanno subito lesioni alla area di Wernicke (area cerebrale)".

Concludeva parte ricorrente chiedendo la condanna di controparte al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale sofferto in conseguenza di tale comportamento.

Si costituiva parte convenuta resistendo ed assumendo

- la assoluta veridicità di quanto contenuto nella memoria trasmessa alla Procura della Repubblica su incarico di questa
- la assenza di qualsivoglia attitudine diffamatoria dello scritto litigioso

Concludeva la convenuta chiedendo la reiezione della domanda di controparte con condanna, in via riconvenzionale, di questa alle spese ex art. 96 c.p.c. ed al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla condotta di controparte.

La causa veniva istruita mediante produzione documentale.

Il giudice di primo grado con la impugnata ordinanza 19 - 23 maggio 2011 iscritta al n. 1537/2011 rep., respingeva il ricorso

- ritenendo la indole non gratuita del richiamo operato dalla resistente a ipotetiche patologie psicologiche, siccome rappresentativo di considerazioni contenute in documenti clinici versati negli atti del procedimento
- ravvisando comunque la ricorrenza della scriminante di cui all'art. 51 c.p. sotto la specie dell'adempimento del dovere
- respingendo le domande articolate dalla resistente in via riconvenzionale
- ponendo l'onere delle spese di lite a carico del ricorrente

Contro tale ordinanza propone appello il ricorrente [REDACTED]

domolendosi:

1. della erroneità della valutazione dei fatti operata dal giudice di primo grado, laddove non ha ritenuto la indole lesiva della onorabilità del ricorrente propria del contenuto della relazione litigiosa
2. della erroneità della posizione a carico del ricorrente dell'onere delle spese di lite, allorché non si è tenuto conto della parziale soccombenza della resistente, sotto il profilo della reiezione delle domande riconvenzionali

Concludeva l'appellante chiedendo, in riforma del provvedimento di primo grado, l'accoglimento delle conclusioni già articolate nel ricorso introduttivo, ovvero, in subordine, la riforma della ordinanza appellata in punto attribuzione dell'onere delle spese di lite.

Si costituiva parte appellata resistendo e reiterando le argomentazioni difensive già svolte in primo grado, con conseguente articolazione delle conclusioni sopra richiamate.

Concludeva parte appellata chiedendo in via principale la reiezione dell'appello e, in via riconvenzionale, la condanna di controparte al pagamento delle spese ex art. 96 c.p.c. ed al risarcimento del danno non patrimoniale cagionato alla appellata il proprio comportamento; in subordine comunque la reiezione dell'appello e la condanna di controparte al risarcimento del danno sofferto.

Osserva questa Corte in punto di merito quanto segue.

L'appello che occupa è parzialmente infondato e va respinto, nei termini che seguono.

b

Non è fondata la censura relativa alla allegata indole diffamatoria del contenuto della relazione litigiosa, non ravvisandosi la antiggiuridicità della condotta di parte appellata.

Incontrovertibile la dinamica fattuale, si muove dal principio enunciato da Sez. 3, Sentenza n. 5505 del 08/04/2003, laddove si legge che "in tema di illecito civile, la scriminante dell' adempimento del dovere derivante dall'ordine dell'autorità, di cui all'art. 51 cod. pen. trova applicazione in via analogica anche con riferimento al dovere del pubblico ufficiale di riferire nel rapporto i fatti costituenti reato; ciò, a meno che non si tratti di ordine illegittimo (es. incarico di effettuare un'indagine sul contenuto di uno scritto anonimo, non limitata a quanto integrante fattispecie di reato bensì estesa ai fatti privati della persona ivi indicata come responsabile), e che tale illegittimità sia dal medesimo sindacabile", per ravvisare la astratta operatività, nella fattispecie, dell'istituto scriminante dell'adempimento del dovere di cui all'art. 51 c.p.

Il perimetro di operatività di tale istituto è indicato da Sez. 3, Sentenza n. 6041 del 08/03/2008 laddove afferma che "i testimoni giudiziari, se depongono il vero su ciò che viene loro domandato, non commettono diffamazione ancorché la deposizione implichi una menomazione dell'onore, del decoro o della reputazione altrui, dal momento che la verità del fatto attribuito elimina, per la presenza della causa giustificativa dell'adempimento di un dovere giuridico, il carattere offensivo dell'azione. Nel caso in cui, invece, essi depongano il falso, commettono diffamazione ove sussistano i requisiti di tale illecito".

Muovendo da tale assetto dogmatico, si ravvisa la veridicità del contenuto della relazione, nei termini di seguito articolati.

E' certamente vero - nè la produzione documentale di parte appellante induce a ritenere diversamente, attesa comunque la assenza in capo alla appellata [redacted] di titoli di studio adeguati - come affermato da parte appellante, che parte appellata non è assistita da competenze tecniche idonee a consentirle di esprimere giudizi di carattere clinico circa le condizioni psichiatriche dell'appellante medesimo, nondimeno occorre osservare:

1. come la documentazione versata in atti evidenzi come già in epoca sensibilmente antecedente la redazione dello scritto litigioso (risalente al 2008),

l'attuale appellante fosse stato sottoposto a visite mediche, dirette ad accertare la sua attitudine o meno all'insegnamento

2. come effettivamente la appellata abbia articolato una valutazione clinica oggettivamente ad essa impropria, ma come la stessa mai, nella missiva litigiosa, abbia allegato la titolarità di competenza clinica, di talchè il lettore percepisce all'evidenza come il generico riferimento ad un pregiudizio afferente "Tarea di Wernicke" - area della quale non viene peraltro nemmeno puntualmente illustrata la funzione biologica - si risolve sostanzialmente nell'adombramento della ricorrenza di un profilo di inadeguatezza psichica
3. come in definitiva, il tenore complessivo della missiva inviata dalla appellata alla Procura della Repubblica, segnali la ricorrenza di episodi di scompenso ascrivibili all'appellante, suscettibili di essere investigati in sede psichiatrica sia in sede disciplinare, che di accertamento della idoneità all'insegnamento (come effettivamente accaduto)
4. come tale segnalazione assolva all'oggetto della richiesta formulata alla appellata da parte della autorità di p.g. delegata.

Privo di pregio è l'appello incidentale articolato da parte appellata.

In primo luogo non ricorrono gli estremi per la invocata applicazione della disciplina risarcitoria per lite temeraria di cui all'art. 96 c.p.c., rilevato come comunque la missiva litigiosa assuma caratteri fortemente critici nei confronti di controparte, di talchè la richiesta di un vaglio avente ad oggetto l'accertamento della loro eventuale rilevanza risarcitoria non costituisca comportamento processualmente spregiudicato.

Si disattende inoltre la istanza risarcitoria reiterata da parte appellata in questa sede sotto la specie del secondo profilo di appello incidentale.

Sul punto la Corte fa proprie, condividendole, le considerazioni svolte dal giudice di primo grado, laddove questi osserva.

- come le asprezze verbali, al limite della ingiuria, contenute impiegate da controparte vadano contestualizzate all'interno di un rapporto evidentemente reciprocamente conflittuale tra le parti
- come, muovendo da tale canone interpretativo, non sia dato ravvisare la evidenza probatoria di un pregiudizio patito dalla [REDACTED] in conseguenza del comportamento di controparte.

Si ritiene viceversa il fondamento del motivo di appello principale relativo alle spese.

Posto come il giudice di primo grado abbia respinto anche le domande articolate da parte resistente - attuale appellata - nel giudizio di primo grado, congruo appare disporre la rideterminazione delle spese di lite riconoscendo una compensazione parziale delle stesse nella misura del 50%, riconoscendosi la prevalente soccombenza di parte ricorrente - attuale appellante - avendo questa radicato il giudizio ed imposto, in ragione della più complessa articolazione delle proprie allegazioni, un maggiore onere istruttorio.

Gli stessi canoni si applicano per la ripartizione dell'onere delle spese del presente secondo grado di giudizio: la reiezione del prevalente motivo di appello principale, e l'accoglimento del secondo motivo di appello principale, in uno con la reiezione dei motivi di appello incidentale articolati da controparte, inducono a ritenere una soccombenza prevalente ma non esclusiva a carico di parte appellante, la quale ha radicato il presente giudizio di secondo grado imponendo un vaglio delle proprie allegazioni più complesso rispetto a quello conseguente all'esame dei motivi di appello incidentale.

P.Q.M.

La Corte di appello di Bologna, sezione seconda civile, definitivamente pronunciando ex art. 281 sexies nella causa n. 1364/11 r.g., radicata da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] e ogni diversa istanza od eccezione respinta,

- accoglie parzialmente l'appello principale e per l'effetto dispone la compensazione nella misura del 50% delle spese di lite del giudizio di primo grado come liquidate nella impugnata ordinanza 19 - 23 maggio 2011 iscritta al n. 1537/2011 rep.,
- conferma per il resto la ordinanza appellata respingendo gli ulteriori motivi di appello principale e l'appello incidentale
- condanna parte appellante [REDACTED] alla rifusione in favore di controparte del 50% delle spese di lite, che si liquidano in

complessivi euro 5.000,00 oltre a spese generali ed accessori di legge

Bologna, 1 luglio 2016

L'estensore

Enrico Saracini

Il presidente

Roberto Aponte



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Giorgio Zamparelli

CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Complesso P. Caviglioli
~~1-100-200~~



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Giorgio Zamparelli